

Allegato 2

Indicazioni sui presìdi in materia di governo e controllo del prodotto applicabili ai distributori di prodotti assicurativi che distribuiscono prodotti assicurativi non realizzati in proprio.

1. Elaborazione dei presìdi in materia di governo e controllo del prodotto finalizzati all'ottenimento dal produttore di tutte le necessarie informazioni riguardanti i prodotti assicurativi che i distributori intendono offrire ai clienti

1. Tenuto conto del principio di proporzionalità sancito dalla Direttiva IDD e dalle linee guida, le imprese e gli intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro degli intermediari assicurativi (di seguito RUI) che distribuiscono prodotti assicurativi non realizzati in proprio, dovrebbero elaborare presìdi in materia di governo e controllo volti a ottenere dal produttore tutte le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche dei prodotti assicurativi che intendono offrire ai clienti, al fine di:
 - garantire che si tenga debitamente conto degli interessi, obiettivi e caratteristiche dei clienti;
 - prevenire e ridurre i pregiudizi ai clienti;
 - favorire un'adeguata gestione dei conflitti di interesse.

2. In particolare, le misure e le procedure adottate dovrebbero assicurare che il distributore ottenga dal produttore informazioni appropriate sulle principali caratteristiche del prodotto assicurativo che intende offrire ai clienti, il relativo processo di approvazione, il mercato di riferimento, i rischi e i costi, anche impliciti, e la strategia distributiva, inclusa ogni circostanza che possa causare un conflitto di interesse a danno del cliente, nonché ogni altra informazione utile a individuare i clienti per i quali il prodotto è stato ideato nonché i gruppi di clienti per i quali il prodotto risulti generalmente non compatibile ove rilevante per la tutela del consumatore e ad esercitare l'attività di distribuzione nel miglior interesse del cliente.

3. Le misure e le procedure adottate dovrebbero prevedere le modalità di trasmissione delle informazioni acquisite agli addetti all'attività di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all'interno dei locali, di cui si avvalgono gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI.
4. I presidi in materia di governo e controllo del prodotto e le relative modifiche dovrebbero essere approvati dall'organo amministrativo del distributore o dalla struttura equivalente - responsabili della loro elaborazione, attuazione, successiva revisione e continua osservanza - avuto riguardo, sulla base del principio di proporzionalità, della complessità della struttura organizzativa del distributore stesso. Gli stessi dovrebbero inoltre essere formalizzati in un documento posto a disposizione di tutto il personale competente, compresa l'intera rete distributiva.
5. Nel caso in cui il distributore adotti una propria strategia distributiva, quest'ultima non dovrebbe essere contraria alla strategia di distribuzione e al mercato di riferimento individuati dal produttore.

2. Revisione periodica dei presidi in materia di governo e controllo del prodotto

6. I distributori dovrebbero stabilire, nell'ambito dei presidi in materia di governo e controllo del prodotto, una frequenza minima entro cui sottoporre a riesame ed eventuale revisione gli stessi, al fine di garantire che siano costantemente validi e aggiornati, tenendo conto della tipologia e complessità dei prodotti.

3. Comunicazione delle informazioni sulle vendite al produttore

7. Al fine di consentire al produttore di assolvere agli adempimenti indicati nell'Allegato 1 in materia di "Monitoraggio del prodotto e misure correttive", il distributore dovrebbe informare senza indugio il produttore ogni qualvolta rilevi che il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, oppure emergano circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio ai danni del cliente.

8. A tal fine il distributore dovrebbe fornire al produttore tutte le informazioni che possono rilevare ai fini della non rispondenza del prodotto alle esigenze del target market individuato, quali, ad esempio, le informazioni relative ai reclami ricevuti sui prodotti distribuiti.
9. Il distributore fornisce inoltre al produttore, su richiesta, le informazioni rilevanti per supportare l'attività di revisione che deve essere svolta dal produttore.

4. Documentazione

10. I distributori dovrebbero documentare tutti i presìdi adottati in materia di governo e controllo del prodotto finalizzati a realizzare lo scambio informativo con i produttori.
11. La suddetta documentazione dovrebbe essere conservata, con le modalità previste dalle norme sulla conservazione della documentazione assicurativa, fintanto che restino in vigore nel portafoglio del distributore contratti afferenti ai prodotti oggetto dei presìdi in materia di governo e controllo dei prodotti.